



Decisione/0152/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0138/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sig.gi:

Amedeo Citarella - Presidente
Salvatore Accolla - Componente
Serena Callipari - Componente
Ignazio Castellucci - Componente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16917/253pf25-26/GC/PN/fm dell'8 gennaio 2026 e depositato il 9 gennaio 2026, nei confronti del sig. Angelo Guastafierro nonché della società Taurus Acerrana 1926 SSD A RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 16917/253pf25-26/GC/PN/fm dell'8 gennaio 2026 e depositato il 9 gennaio 2026 nei confronti di:

1) il sig. Angelo Guastafierro, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A.R.L.: - della violazione del paragrafo A), numero 10), del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale n. 154 del 06.6.2025 e dell'art. 19 delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Gioco Calcio, anche in virtù del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere trasmesso, all'atto della richiesta di iscrizione al campionato nazionale di Serie D, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello previsto, rilasciata dall'Ente proprietario, secondo quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per la disputa di tutte le gare del Campionato nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali ovvero, in caso di avvenuta stipula, da parte della Società, di una convenzione con gli Enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente a copia della convenzione con scadenza non inferiore al 30 giugno 2026;

2) la società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A.R.L. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Angelo Guastafierro.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Angelo Guastafierro e la società Taurus Acerrana 1926 SSD A RL hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Francesco Salzano in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Monica Fiorillo in difesa dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Angelo Guastafierro, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società Taurus Acerrana 1926 SSD A RL, euro 670,00 (seicentosettanta/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità degli accordi dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.



Così deciso nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2026.

IL RELATORE
Monica Coscia

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 29 gennaio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai